



## **NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

**Messina, 24 maggio 2024**



**Prof. Dott. Raffaele MARCELLO**

Ricercatore di Economia aziendale  
Dipartimento di Scienze aziendali - Management & Innovation Systems (DISA-MIS)  
Università degli studi di Salerno  
Dottore Commercialista - Revisore Legale



## **Nomina dell'organo di controllo nelle Srl: nuovo appuntamento**

*Ritorna il momento di nominare, eventualmente, l'organo di controllo dopo aver verificato il superamento o meno dei parametri dimensionali presenti nei bilanci 2022 e 2023. Note dolenti per chi, essendovi tenuto lo scorso anno, non vi ha provveduto.*

•La nomina è obbligatoria se la Srl supera i limiti dell'attivo, ricavi o dipendenti per 2 anni consecutivi.

•La cessazione dell'obbligo di nomina avviene se non si superano i limiti per 3 anni consecutivi.



Per le società che non hanno nominato l'organo di controllo entro 30 giorni dalla data di approvazione dei bilanci del 2022:

- ❖ Il Tribunale può intervenire su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.
- ❖ Il Giudice decide il tipo di organo di controllo da nominare (sindaco unico/collegio sindacale o revisore) e il relativo compenso.
- ❖ Gli amministratori possono essere sanzionati con multe e rischiare la denuncia e la revoca.



A fronte di numerose srl inadempienti rispetto a tale obbligo, i Conservatori dei Registri delle imprese hanno iniziato ad attivarsi a partire dalla fine del 2023.

In particolare, prima di comunicare la mancata nomina al Tribunale, stanno inviando una lettera di sollecito. Solo a seguito della mancata nomina da parte delle assemblee societarie anche successivamente al sollecito, i Conservatori provvederanno a segnalare il tutto ai competenti Tribunali.

Il Conservatore del Registro delle imprese di Firenze, nella lettera di sollecito, evidenzia che, in caso di mancata nomina dell'organo di controllo, il bilancio non sia depositabile.



Secondo la prevalente ricostruzione giurisprudenziale, la mancanza della relazione del Collegio sindacale, quale atto confluyente nel procedimento di approvazione del bilancio d'esercizio e legato al bilancio medesimo da un nesso di consequenzialità necessaria, inciderebbe sulla validità della delibera assembleare di approvazione determinandone la mera "annullabilità" (cfr. Trib. Milano n. 4115/2019, Trib. Milano n. 3432/2018 e Trib. Napoli 14 dicembre 2007). In quest'ultimo senso appare orientata anche la prevalente dottrina.

Tuttavia, secondo altra ricostruzione (cfr. Trib. Milano n. 11595/2015 e App. Milano 26 maggio 1998), dalla mancanza della necessaria relazione del Collegio sindacale scaturirebbe la "nullità" della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio. In particolare, motivo di nullità del bilancio - che si traduce nella nullità della delibera di approvazione per illiceità del suo oggetto - sarebbe il mancato esercizio del controllo sindacale sulla bozza di bilancio presentata dagli amministratori.

